

Modena, 22 aprile 2022

Circolare n. 9F/2022

A tutte le farmacie clienti

**Oggetto: REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA – TRATTAMENTO IVA
– PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con circolare n. 21F del 24 novembre 2021 lo Studio aveva evidenziato alcune problematiche fiscali riguardanti il corretto trattamento IVA della remunerazione aggiuntiva prevista dal Decreto del Ministero della Salute dell’11 agosto 2021 e successivo decreto ministeriale del 29 ottobre scorso. In particolare, pareva, sulla base delle considerazioni esposte nella citata circolare, (ed ancor più ampliate nel successivo articolo apparso sulla rivista PuntoEffe) che le somme integrative ricevute dalla farmacia dovessero essere considerate IVA comprese entrando così nelle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto.

L’incertezza derivante da questo assunto, che si trovava in contrasto con quanto sostenuto da Federfarma e diverse amministrazioni regionali ci aveva portato tuttavia ad avvertire la clientela che:

“Qualora ovviamente vi fossero prese di posizione differenti da parte da autorità competenti (in primis: Agenzia delle Entrate o Ministero della Salute) non mancheremo di avvertirvi tempestivamente e prendere i necessari provvedimenti rettificativi.”

Dal momento che nessuna pronuncia da parte delle suddette autorità era intervenuta, lo Studio ha prodotto già in data 21 gennaio 2022, un interpello alla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia-Romagna in cui evidenziava le due opposte posizioni e chiedeva parere sul corretto trattamento IVA delle remunerazioni aggiuntive.

Con risposta pervenuta in data odierna l’Agenzia delle Entrate risponde sostenendo che le stesse devono essere considerate **fuori campo IVA e non dovranno confluire nelle liquidazioni IVA ritenendo che si tratti di un ristoro, al pari degli altri contributi a fondo perduto corrisposti con i diversi provvedimenti per contrastare la pandemia da Covid 19.**

Pertanto, diversamente da quanto esposto nella circolare 21/2021, i corretti adempimenti contabili da attuare a partire dalla prossima registrazione dell'incasso ASL sono i seguenti:

1) Registrazione in Farmeglio: al momento dell'arrivo della DCR, il farmacista dovrà inserire nei campi predisposti:

- N. ricette
- Totale sconti (è utilizzabile la funzione di calcolo che permette di sommare le varie righe relative)
- Totale ticket (è utilizzabile la funzione di calcolo che permette di sommare le varie righe relative)
- Rettifiche (eventuali) in addebito ed in accredito
- Somma trattenute (il totale è già evidenziato in distinta se tariffato dalle associazioni; in mancanza è disponibile la funzione di calcolo)
- Ticket CUP
- **NETTO DA LIQUIDARE: il valore da inserire sarà quello indicato nella distinta al netto della remunerazione aggiuntiva. Al momento attuale si tratta di una operazione da compiere manualmente, per cui si consiglia di verificare se il dato riportato nel campo "controllo lordo ricette" in Farmeglio coincida con quello riportato sulla Distinta nel campo "importo lordo".**

I campi della DPC sono stati bloccati in quanto, come è noto, è obbligatorio da luglio 2021 la compilazione della fattura con i dati dell'ordine elettronico.

2) Emissione scontrino fiscale: al momento del pagamento battere il valore segnalato nell>alert della sezione Distinte AUSL di Farmeglio, che già tiene conto dell'importo al netto delle remunerazioni aggiuntive, e che coincide con quello riportato sulla Distinta, se tariffata dall'Associazione di categoria.

Lo Studio provvederà a rettificare contabilmente, anche con riguardo alle trascorse liquidazioni IVA, le remunerazioni aggiuntive trattate diversamente sino alla data odierna.

Cordialità

